	dopo il considerando 11:
	"considerando che il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori ha stabilito che un certo numero di sostanze può provocare reazioni allergiche ed essendo necessario limitare l'uso di tali sostanze e/o imporre talune condizioni;"
(Emendamento 11) Articolo 1, punto 1 (articolo 4, paragrafo 1, lettera i) della direttiva 76/768/CEE)	
L'articolo 4, paragrafo 1, lettera i) è *soppresso.*	L'articolo 4, paragrafo 1, lettera i) è *modificato nel modo seguente:* *a. (i) 'ingredienti o combinazioni di ingredienti sperimentati su animali allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente direttiva, qualora esistano metodi soddisfacenti alternativi alla sperimentazione animale, in particolare metodi convalidati scientificamente in quanto equivalenti sul piano della tutela del consumatore, e comunque cinque anni dopo l'adozione della presente direttiva;* *Nell'applicare la presente disposizione, la Commissione e gli Stati membri tengono conto della necessità di garantire che i produttori nei paesi terzi ricevano un preavviso analogo a quello dei produttori comunitari e godano di un trattamento equivalente; in particolare tengono conto della necessità di evitare qualsiasi trattamento non equo o discriminatorio.* *b. Viene aggiunto il seguente articolo 4, paragrafo 1, lettera i bis):* *(i bis) "Le sostanze elencate nella direttiva relativa alle sostanze pericolose (67/548/CEE) e classificate come cancerogene, mutagene o tossiche, a meno che non siano state valutate dal comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori e dichiarate adatte ad essere utilizzate nei cosmetici;"*

Motivazione

a) I prodotti che contengono ingredienti o combinazioni di ingredienti testati su animali nonostante vi siano alternative sono già vietati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera i). Il fatto che la Commissione e gli Stati membri non abbiano applicato tale disposizione non giustifica un'ulteriore proroga del termine ultimo. Al fine di incoraggiare uno sviluppo più rapido possibile di test alternativi che non implichino la sperimentazione animale è necessario fissare un termine a decorrere dal quale tutti i nuovi prodotti ed ingredienti cosmetici immessi sul mercato comunitario non potranno essere testati sugli animali. Qualora entro tale data non saranno stati sufficientemente sviluppati dei metodi alternativi, si potrà ricorrere agli ingredienti esistenti, senza mettere in pericolo la sicurezza dei consumatori. Al fine di concorrere a garantire la conformità con le regole dell'OMC, la Commissione, nell'applicare le restrizioni alla commercializzazioni già esistenti e quelle proposte, deve altresì garantire che i produttori dei paesi terzi non godano di un trattamento meno favorevole di quello riservato ai produttori comunitari, ad esempio dando loro un minore preavviso o dando loro meno tempo di adeguarsi alle restrizioni della commercializzazione proposte.

b) Logicamente, l'uso delle sostanze cancerogene, mutagene o tossiche figuranti nella lista della direttiva 67/548/CEE dovrebbe essere proibito automaticamente anche nei cosmetici, a meno che si reputi che per un uso simile tali sostanze siano innocue.

(Emendamento 12)
Articolo 1, paragrafo 2
(nuovo articolo 4 bis, paragrafo 1 della direttiva 76/768/CEE)

2. È aggiunto il seguente articolo 4 bis:	2. È aggiunto il seguente articolo 4 bis:
"Articolo 4 bis	"Articolo 4 bis
1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per vietare l'esecuzione di esperimenti su animali nel proprio territorio, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente direttiva:	1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per vietare l'esecuzione di esperimenti su animali nel proprio territorio, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente direttiva:
(a) ***a decorrere [dall'1° dicembre 2001]*** per gli esperimenti sui prodotti cosmetici finiti;	(a) per gli esperimenti sui prodotti cosmetici finiti;
(b) per gli esperimenti su ingredienti o combinazioni di ingredienti, non appena la Commissione abbia pubblicato un metodo alternativo, previa approvazione della sua validità scientifica da parte del Centro europeo per la convalida di metodi	(b) per gli esperimenti su ingredienti o combinazioni di ingredienti, non appena la Commissione abbia pubblicato un metodo alternativo, previa approvazione della sua validità scientifica da parte del Centro europeo per la convalida di metodi

alternativi (ECVAM) e del comitato scientifico consultivo dell'ECVAM e previa consultazione del comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori, e comunque a decorrere [dal *1°* dicembre 2004]. ***Tuttavia, in assenza di sufficienti progressi nello sviluppo di metodi soddisfacenti alternativi alla sperimentazione animale, convalidati scientificamente in quanto equivalenti sul piano della tutela del consumatore, la Commissione presenta, entro il [1° giugno 2004] un progetto di misure destinate a posticipare la data di applicazione della presente disposizione per un periodo sufficiente, comunque non superiore ai due anni, in conformità della procedura di cui all'articolo 10."***	alternativi (ECVAM) e del comitato scientifico consultivo dell'ECVAM e previa consultazione del comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori, e comunque a decorrere [dal *31* dicembre 2004]. "

Motivazione

Conformemente alla direttiva 86/609/CEE, gli Stati membri dovrebbero già garantire che sul loro territorio non vengano effettuati esperimenti su animali per i prodotti finiti; pertanto non vi è alcun motivo di fissare una data futura. Per quanto riguarda gli ingredienti, è importante stabilire una data a decorrere dalla quale nell'UE per i cosmetici non verranno più effettuati esperimenti sugli animali. Il 31 dicembre 2004 saranno trascorsi oltre undici anni dall'adozione della sesta modifica e sette anni da quando sarebbero dovute entrare in vigore le misure originarie. Fissando un termine ultimo si intensificheranno gli sforzi per la messa a punto di alternative; contemplando la possibilità di ulteriori rinvii, tali sforzi verrebbero indeboliti. Pertanto, tale possibilità non va prevista.

(Emendamento 13)
Articolo 1, paragrafo 2
(nuovo articolo 4 bis, paragrafo 2 della direttiva 76/768/CEE)

2. Ai fini della presente direttiva per "prodotto cosmetico finito" si intende un prodotto cosmetico destinato ad essere fornito tale e quale al consumatore finale.	2. Ai fini della presente direttiva per "prodotto cosmetico finito" si intende un prodotto cosmetico destinato ad essere fornito tale e quale al consumatore finale, ***ovvero il suo prototipo.***

Motivazione

Nel redigere il testo originario dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera i), il Parlamento ha usato l'espressione "ingredienti o combinazione di ingredienti" per indicare tutte le trasformazioni dai singoli ingredienti fino allo sviluppo del prodotto finale. Al fine di evitare qualsiasi abuso

dell'espressione "sperimentazioni sui prodotti finiti" è necessario garantire che la definizione includa anche qualsiasi prototipo o qualsiasi trasformazione degli ingredienti del prodotto finale che possono essere stati testati su animali.

(Emendamento 14)
Articolo 1, paragrafo 2 ter (nuovo)
(articolo 6, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 76/768/CEE)

2 ter. L'articolo 6, paragrafo 1, lettera c è modificato nel modo seguente:
"c) la data di durata minima. La data di durata minima di un prodotto cosmetico è la data fino alla quale tale prodotto, opportunamente conservato, continua a soddisfare la sua funzione iniziale e rimane in particolare conforme all'articolo 2.
Essa è indicata con la dicitura "da usare preferibilmente entro..." seguita:
- dalla data stessa, oppure
- dall'indicazione del punto dell'etichetta su cui questa figura.
Se necessario, tale indicazione è completata precisando anche le condizione la cui osservanza consente di garantire la durata indicata.
La data consiste nell'indicazione, chiara e nell'ordine, del mese e dell'anno. Per i prodotti cosmetici aventi una durata minima superiore a 30 mesi, l'indicazione della data di scadenza non è obbligatoria.
Per i prodotti cosmetici con una durata minima superiore a 30 mesi, le informazioni devono essere accompagnate dall'indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto,, può essere utilizzato senza avere effetti nocivi per il consumatore. Tale informazione è indicata tramite il simbolo raffigurato nell'Allegato XIIIbis seguito dalla data (mese, anno)."

Motivazione

Il presente emendamento è volto a far sapere al consumatore informazioni per quanto tempo può usare un prodotto, una volta aperto, senza rischi per la sua salute.

(Emendamento 15)
Articolo 1, paragrafo 2 quater (nuovo)
(articolo 6, paragrafo 1, lettera g), terzo comma della direttiva 76/768/CEE)

	2 quarter. L'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), terzo comma, è modificato nel modo seguente:
	"I composti odoranti e aromatici e le loro materie prime vengono indicati con il termine 'profumo' o 'aroma'. ***Tuttavia, la presenza di sostanze che devono essere menzionate ai sensi della colonna 'Altre limitazioni e prescrizioni' dell'Allegato III figurano nella lista indipendentemente dalla funzione che hanno nel prodotto.*** Gli ingredienti in concentrazione inferiore all'1% possono essere menzionati in ordine sparso dopo quelli in concentrazione superiore all'1%. I coloranti possono essere indicati in ordine sparso dopo gli altri ingredienti, conformemente al numero Color Index o alla denominazione di cui all'allegato IV. Per i prodotti cosmetici da trucco (produits cosmétiques décoratifs) immessi sul mercato in varie sfumature di colore, può essere menzionato l'insieme dei coloranti utilizzati nella gamma a condizione di aggiungervi le parole 'può contenere' ***o il simbolo '+/-'***."

Motivazione

Cfr. la motivazione relativa all'emendamento 19.

(Emendamento 16)
Articolo 1, paragrafo 3
(articolo 6, paragrafo 3, lettera i) della direttiva 76/768/CEE)

L'articolo 6, paragrafo 3 è modificato come segue:	L'articolo 6, paragrafo 3 è modificato come segue:
a) All'articolo 6, paragrafo 3 è soppressa l'ultima frase.	a) All'articolo 6, paragrafo 3 è soppressa l'ultima frase.
b) È aggiunto il seguente comma:	b) È aggiunto il seguente comma:

"Inoltre il fabbricante o il responsabile dell'immissione del prodotto cosmetico nel mercato comunitario può valersi del diritto di dichiarare sulla confezione o su qualsiasi documento, avvertenza, etichetta, fascetta o collarino che accompagna o si riferisce a tale prodotto che quest'ultimo è stato sviluppato senza fare ricorso alla sperimentazione animale, solo a condizione che ***né il prodotto finito, né il suo prototipo, né alcun ingrediente che lo compone siano stati testati su animali neppure per scopi che esulano dal campo di applicazione della presente direttiva.*** La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, pubblica a tal fine una serie di linee guida sull'applicazione di questo principio."	"Inoltre il fabbricante o il responsabile dell'immissione del prodotto cosmetico nel mercato comunitario può valersi del diritto di dichiarare sulla confezione o su qualsiasi documento, avvertenza, etichetta, fascetta o collarino che accompagna o si riferisce a tale prodotto che quest'ultimo è stato sviluppato senza fare ricorso alla sperimentazione animale, solo a condizione che ***il fabbricante e i suoi fornitori non abbiano effettuato o commissionato sperimentazioni animali sul prodotto finito, sul suo prototipo o su qualsiasi ingrediente in esso contenuto, e che non abbiano usato intenzionalmente ingredienti sottoposti da terzi a sperimentazioni animali al fine di sviluppare nuovi prodotti cosmetici.*** La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, pubblica a tal fine una serie di linee giuda sull'applicazione di questo principio."

Motivazione

Se è necessaria maggiore chiarezza sul tema dell'etichettatura, il presente emendamento cerca di garantire che le imprese possano fare dichiarazioni legittime sulla scorta degli aspetti che si può ragionevolmente presumere siano sotto il loro controllo e che hanno un'importanza diretta per lo sviluppo dei loro prodotti cosmetici. Non è ragionevole presumere che le imprese siano a conoscenza di tutte le sperimentazioni animali eseguite o commissionate da altri, anche a fini non cosmetici, o che se ne assumano la responsabilità.

(Emendamento 17)
Articolo 1, paragrafo 3 bis (nuovo)
(articolo 7 bis, paragrafo 1, lettera d, prima parte, della direttiva 76/768/CEE)

	3 bis. L'articolo 7 bis, paragrafo 1, lettera d), prima parte, è modificato nel modo seguente:
	"d) la valutazione della sicurezza del prodotto finito per la salute umana. A tale riguardo, il fabbricante prende in considerazione il profilo tossicologico generale degli ingredienti, la struttura chimica e il livello d'esposizione. ***Prende in considerazione in particolare le***

caratteristiche peculiari dell'esposizione delle parti sulle quali il prodotto viene applicato o la popolazione alla quale il prodotto è destinato. In particolare, dovrebbe essere effettuata una valutazione esclusiva dei prodotti destinati ad essere venduti solo per i bambini di età inferiore a tre anni e di quelli destinati unicamente all'uso in prodotti per l'igiene intima femminile.

Motivazione

Nel contesto delle allergie ai profumi, i bambini di età inferiore ai tre anni e le donne che usano prodotti per l'igiene intima sono stati talvolta considerati una categoria alla quale occorre prestare un'attenzione speciale a causa delle particolari caratteristiche dell'esposizione.

Non vi sono motivi validi per impedire la scelta tra prodotti profumati e non profumati introducendo un divieto indifferenziato di usare i profumi o i 26 allergeni contenuti nei profumi nei prodotti destinati ai bambini di età inferiore ai tre anni o in quelli per l'igiene intima.

Piuttosto di un divieto indifferenziato, per garantire che vengano immessi sul mercato solo prodotti sicuri, siano essi profumati o meno, è necessaria un'ulteriore disposizione volta a sottoporre tali prodotti ad una valutazione specifica dei rischi.

(Emendamento 18)
Articolo 1, paragrafo 3 ter (nuovo)
(articolo 7 bis, paragrafo 1, lettera g bis) (nuovo) della direttiva 76/768/CEE)

3 ter. Viene aggiunto il seguente articolo 7 bis, paragrafo 1, lettera g bis):

g bis) dati concernenti le sperimentazioni animali effettuate dal fabbricante, dai suoi rappresentanti o dai suoi fornitori relativamente allo sviluppo o alla valutazione della sicurezza del prodotto o dei suoi ingredienti, inclusi gli esperimenti effettuati sugli animali al fine di soddisfare le disposizioni legislative o regolamentari di paesi terzi.

Motivazione

Al fine di poter applicare le restrizioni relative alla sperimentazione animale, e, se del caso,

determinare se sono stati effettuati test su animali per soddisfare altre disposizioni legislative vigenti in paesi terzi, è necessario che i produttori e i loro rappresentanti includano nei fascicoli dei loro prodotti tutte le pertinenti informazioni.

(Emendamento 19)
Articolo 1, paragrafo 6 bis (nuovo)
(Allegato III, parte prima, alla direttiva 76/768/CEE)

6 bis. L'Allegato III, parte prima, è integrato nel modo seguente:

Numero d'ordine	Sostanze	Restrizioni			Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
	Amyl cinnamal (n. CAS 122-40-7)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) se la sua concentrazione supera i seguenti valori: - 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati - 0,1 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	Può dare una reazione allergica
	Alcole benzilico (n. CAS 100-51-6)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) se la sua concentrazione supera i seguenti valori: - 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati - 0,1 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	Può dare una reazione allergica
	Alcole cinnamilico (n. CAS 104-54-1)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) se la sua concentrazione supera i seguenti valori: - 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati - 0,1 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	Può dare una reazione allergica
	Citrale (n. CAS 5392-40-5)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) se la sua concentrazione supera i seguenti valori: - 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati - 0,1 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	Può dare una reazione allergica

	Eugenolo (n. CAS 97-53-0)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) se la sua concentrazione supera i seguenti valori: - 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati - 0,1 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	Può dare una reazione allergica
	Idrossicitronellale (n. CAS 107-75-5)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) se la sua concentrazione supera i seguenti valori: - 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati - 0,1 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	Può dare una reazione allergica
	Isoeugenolo (n. CAS 97-54-1)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) se la sua concentrazione supera i seguenti valori: - 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati - 0,1 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	Può dare una reazione allergica
	Alcole beta-pentilcinnamilico (n. CAS 101-85-9)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) se la sua concentrazione supera i seguenti valori: - 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati - 0,1 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	Può dare una reazione allergica
	Salicilato di benzile (n. CAS 118-58-1)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) se la sua concentrazione supera i seguenti valori: - 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati - 0,1 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	Può dare una reazione allergica
	Cinnamaldeide* (n. CAS 104-55-2)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) se la sua concentrazione supera i seguenti valori: - 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati - 0,1 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	Può dare una reazione allergica
	Cumarina (n. CAS 91-64-5)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) se la sua concentrazione supera i seguenti valori: - 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati - 0,1 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	Può dare una reazione allergica
	Geraniolo (n. CAS 106-24-1)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) se la sua concentrazione supera i seguenti valori: - 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati - 0,1 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	Può dare una reazione allergica

	4-(4-idrossi-4-metilpentil)cicloes-3-encarbaldeide (n. CAS 31906-04-4)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) se la sua concentrazione supera i seguenti valori: - 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati - 0,1 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	Può dare una reazione allergica
	Alcole anisilico (n. CAS 105-13-5: alcole 4-metossibenzilico)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) se la sua concentrazione supera i seguenti valori: - 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati - 0,1 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	Può dare una reazione allergica
	Cinnamato di benzile (n. CAS 103-41-3)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) se la sua concentrazione supera i seguenti valori: - 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati - 0,1 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	Può dare una reazione allergica
	Farnesolo (n. CAS 4602-84-0)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) se la sua concentrazione supera i seguenti valori: - 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati - 0,1 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	Può dare una reazione allergica
	2-(4-terz-butilbenzil)propionaldeide (n. CAS 80-54-6)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) se la sua concentrazione supera i seguenti valori: - 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati - 0,1 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	Può dare una reazione allergica
	Linalolo (n. CAS 78-70-6)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) se la sua concentrazione supera i seguenti valori: - 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati - 0,1 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	Può dare una reazione allergica
	Benzoato di benzile (n. CAS 120-51-4)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) se la sua concentrazione supera i seguenti valori: - 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati - 0,1 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	Può dare una reazione allergica
	Citronellolo (n. CAS 106-22-9)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) se la sua concentrazione supera i seguenti valori: - 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati - 0,1 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	Può dare una reazione allergica

	Alfa-esilcinnamaldeide (n. CAS 101-86-0)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) se la sua concentrazione supera i seguenti valori: - 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati - 0,1 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	Può dare una reazione allergica
	D'limonene (n. CAS 5989-27-5)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) se la sua concentrazione supera i seguenti valori: - 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati - 0,1 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	Può dare una reazione allergica
	Ott-2-inoato di metile* (n. CAS 111-12-6)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) se la sua concentrazione supera i seguenti valori: - 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati - 0,1 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	Può dare una reazione allergica
	3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il)-3-buten-2-one (n. CAS 127-51-5)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) se la sua concentrazione supera i seguenti valori: - 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati - 0,1 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	Può dare una reazione allergica
	Estratto di evernia prunastri ed evernia furfuracea (n. CAS 90028-68-55)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) se la sua concentrazione supera i seguenti valori: - 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati - 0,1 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	Può dare una reazione allergica
	Evernia furfuracea, estratto (n. CAS 90028-67-4)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) se la sua concentrazione supera i seguenti valori: - 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati - 0,1 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	Può dare una reazione allergica

Motivazione

Il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP) ha stabilito che 26 additivi possono provocare reazioni allergiche; 13 di loro sono riconosciuti più frequentemente come allergeni.

Per controllare in modo soddisfacente le allergie cutanee non è necessario un divieto assoluto, purché l'uso di tali allergeni sia mantenuto entro livelli sicuri e i consumatori che hanno una sensibilità al prodotto vengano informati in modo adeguato. Dato che in natura vi

è una forte presenza di ingredienti aromatici nelle piante, un divieto comporterebbe anche un potenziale divieto dell'uso di estratti di piante o di erbe.

I livelli massimi consentiti sono attualmente allo studio del comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori e verranno inseriti nella direttiva sui prodotti cosmetici tramite modifica tecnica.

Non è possibile indicare sulla confezione tutti i profumi usati come ingredienti per i cosmetici (oltre 100 ingredienti in un composto tipico); inoltre ciò non sarebbe di alcuna utilità per i consumatori che hanno una sensibilità al prodotto né per i dermatologi.

È necessario introdurre dei livelli limite per l'etichettatura. In caso contrario, gli ingredienti verrebbero indicati anche qualora fossero presenti solo delle tracce insignificanti e i 26 allergeni figurerebbero praticamente su tutti i prodotti cosmetici. Il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori si è dichiarato favorevole all'introduzione di livelli amministrativi limite al fine di evitare che "su tutto venga indicato tutto". Una concentrazione dello 0,1% in prodotti destinati ad essere risciacquati e dello 0,001% in prodotti che non vengono risciacquati protegge la maggior parte dei consumatori che presentano già una sensibilità a quella sostanza e garantisce che l'etichetta continui ad essere uno strumento utile per informare il consumatore.

(Emendamento 20)
Articolo 1, paragrafo 6 ter (nuovo)
(Allegato VIII bis (nuovo) alla direttiva 76/768/CEE)

6. È aggiunto l'allegato VIII bis (nuovo) (vasetto di crema aperto).

Motivazione

Il presente emendamento è volto a far sapere al consumatore per quanto tempo può usare il prodotto, una volta aperto, senza che esso sia nocivo alla sua salute.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica per la settima volta la direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (COM(2000) 189 – C5-0244/2000 – 2000/0077(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 189[1]),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2 e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è presentata dalla Commissione (C5-0244/2000)[2],

– visto l'articolo 67 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e il parere della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0000/2000),

1. approva la proposta della Commissione così emendata;

2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

1 GU C ...:

2 GU C ...

MOTIVAZIONE

Antefatti

La direttiva 76/768/CEE è stata modificata per la sesta volta dalla direttiva 93/35/CE del Consiglio. Nonostante la proposta originaria della Commissione fosse intesa ad aggiornare la direttiva, essa è stata poi caratterizzata in modo determinante dal tema della sperimentazione animale. All'inizio le notizie secondo cui la CE stava valutando l'ipotesi di introdurre l'obbligo di sperimentazione animale per gli ingredienti cosmetici in uso da molti anni ha destato la preoccupazione dell'opinione pubblica: vi si opponevano sia l'industria sia le associazioni animaliste.

Tuttavia, la preoccupazione dell'opinione pubblica per la sperimentazione animale chiedeva di porre fine a tutti gli esperimenti animali per i cosmetici. Importanti dichiarazioni in questo senso sono state indirizzate al Parlamento.

Il Parlamento europeo ha sostenuto vivamente il divieto di sperimentazione animale per i cosmetici e ha introdotto il concetto di un divieto di commercializzazione dei prodotti cosmetici contenenti ingredienti testati su animali dopo una certa data. Inizialmente il Parlamento ha chiesto di applicare tale disposizione due anni dopo l'adozione della direttiva, vale a dire nel 1995. La Commissione era restia ad accettare questa posizione in quanto non lasciava il tempo di mettere a punto metodi alternativi di sperimentazione soddisfacenti che non prevedessero l'impiego di animali. Era pronta a sostenere il divieto di commercializzazione in un'epoca successiva (01/01/98), ferma restando l'opzione di rinviare l'introduzione del divieto di vendita di tali prodotti qualora i progressi realizzati nello sviluppo di alternative non fossero sufficienti. Ha inoltre accettato - e si tratta di un punto di fondamentale importanza - di decidere in merito ad un simile rinvio in codecisione con il Parlamento europeo.

Nella sua posizione comune il Consiglio ha adottato un approccio diverso. Anzitutto ha cercato di circoscrivere il divieto di commercializzazione agli esperimenti effettuati per soddisfare le esigenze della direttiva, il che ha consentito una notevole scappatoia, in modo particolare per i cosmetici importati dai paesi terzi. In secondo luogo, il Consiglio ha proposto di deliberare in merito ad un rinvio del divieto di commercializzazione tramite la procedura di comitato; il divieto avrebbe inoltre potuto essere rinviato a tempo indeterminato e per un periodo non inferiore ai due anni.

Nella seconda lettura prevista dalla procedura di cooperazione, il Parlamento ha approvato due emendamenti che introducono nuovamente la richiesta di un divieto generale di commercializzazione e chiedono che qualsiasi eventuale rinvio sia soggetto alla procedura di codecisione con il Parlamento e sia limitato a due anni, vale a dire al 1° gennaio 2000. Il Consiglio ha quindi respinto l'emendamento del Parlamento e ha adottato la posizione comune.

In sintesi, il Parlamento era concorde nel sostenere che l'opposizione dell'opinione pubblica all'impiego di animali nella sperimentazione dei cosmetici esigesse una risposta globale, che

garantisse che nell'UE, a decorrere da una certa data, fossero vietati i cosmetici testati sugli animali. Questo approccio non recava pregiudizio alla sicurezza dei consumatori, anche se poneva alcuni limiti all'innovazione fino alla messa a punto di metodi alternativi. Una data precisa applicabile a tutti i prodotti costituiva il migliore incentivo a compiere rapidi progressi nella messa a punto di metodi alternativi e garantiva che i produttori comunitari non dislocassero semplicemente la sperimentazione animale e che non dovessero subire svantaggi commerciali rispetto ai produttori dei paesi terzi. Ciò che è avvenuto in seguito dimostra che questo era ed è tuttora l'approccio giusto.

Applicazione della direttiva 93/35

La direttiva chiama effettivamente l'industria a sviluppare alternative soddisfacenti che non prevedano l'impiego di animali e la Commissione ad incoraggiarne "lo sviluppo, la convalida e la legalizzazione". Gli Stati membri sono tenuti a fornire annualmente statistiche "sul numero e il tipo di esperimenti concernenti prodotti cosmetici condotti su animali". La relazione annuale dev'essere presentata al Parlamento.

Alla data prevista per il rinvio si è ritenuto che per nessuno dei 12 principali tipi di test su animali utilizzati dall'industria dei cosmetici vi fossero alternative soddisfacenti che non comportassero l'impiego di animali (anche se, più o meno nello stesso periodo, il comitato scientifico consultivo della Commissione ha dichiarato che era generalmente possibile condurre gli esperimenti sui prodotti finiti senza fare ricorso alla sperimentazione animale); il divieto di commercializzazione è pertanto stato posticipato al giugno 2000.

All'epoca della successiva revisione, la Commissione ha preso atto del fatto che la sperimentazione dei prodotti finiti poteva essere effettuata senza usare animali e che era possibile servirsi di test convalidati scientificamente che non prevedevano l'impiego di animali per valutare il pericolo di abrasioni cutanee e la fototossicità. Ciò nonostante, la Commissione ha proposto di rinviare al 2000 l'applicazione del divieto di commercializzazione per tutti i tipi di sperimentazione animale sui cosmetici. I funzionari nazionali hanno approvato questa proposta in sede di comitato tecnico (direttiva 2000/41/CE della Commissione).

Ai sensi della direttiva 93/35 la Commissione presenta proposte volte a rinviare l'applicazione del divieto di commercializzazione, ma solo "qualora non siano stati compiuti progressi sufficienti nella messa a punto di metodi alternativi". La Commissione e il comitato tecnico non hanno facoltà di proporre un rinvio né di deliberare in merito qualora esistano alternative soddisfacenti. Posticipando l'applicazione del divieto di commercializzazione (laddove esistevano alternative) prima che venissero proposti e approvati i pertinenti emendamenti tramite la procedura di codecisione, entrambi sono andati oltre i loro poteri.

Inoltre, la Commissione è venuta meno al suo obbligo di presentare una relazione annuale: dal 1997 non è stata presentata alcuna relazione. Non solo: diversi Stati membri non hanno ottemperato al loro obbligo di fornire statistiche e, in generale, anche nei casi in cui esistono delle statistiche, esse non forniscono dettagli sufficienti in merito ai diversi tipi di esperimenti condotti sui prodotti cosmetici.

Non vi è stato un adeguato progresso scientifico in materia di sviluppo, convalida e legalizzazione di alternative che non prevedano l'impiego di animali. Indubbiamente vi sono delle ragioni tecniche ma la mancanza generale di progressi non sorprende in quanto, data la possibilità di posticipare l'attuazione del divieto di commercializzazione, non vi era alcuna fretta. Gli investimenti nella messa a punto di alternative sono stati lasciati soprattutto all'industria, con scarsi finanziamenti complementari a livello comunitario o da parte dei governi nazionali.

La maggior parte dei finanziamenti industriali per la messa a punto di alternative si concentra sui metodi più specifici del settore industriale, quali ad esempio i test relativi alle irritazioni cutanee e degli occhi. L'industria cosmetica non ha dato priorità alle sperimentazioni di portata più ampia come quelle relative agli effetti cancerogeni e alla tossicità acuta, anche se potrebbero richiedere un maggiore impiego di animali. È evidente che fissando un termine ultimo definitivo si contribuirebbe in modo significativo a porre un maggiore accento sullo sviluppo di alternative soddisfacenti. Tuttavia occorre investire maggiormente in tale sviluppo e questo onere non deve ricadere solo sull'industria cosmetica.

In sintesi, la Commissione e gli Stati membri non si sono conformati agli obblighi e alle competenze loro incombenti in virtù della direttiva 93/35. Sono inoltre andati oltre le loro competenze in quanto non hanno applicato il divieto di commercializzazione laddove vi erano alternative. Inoltre, essi non hanno presentato relazioni e statistiche soddisfacenti e non hanno incoraggiato in modo adeguato lo sviluppo di alternative che non implichino l'uso di animali.

L'Organizzazione mondiale del commercio

Nella motivazione della sua proposta la Commissione dapprima afferma di voler "rivedere la legislazione vigente per renderla compatibile cono le regole stabilite dall'OMC e garantirne l'effettiva applicazione sul piano giuridico e pratico", poi sostiene che l'attuale divieto di commercializzazione sarebbe contestabile dal punto di vista del regime OMC e, in seguito, motiva la proposta di un divieto interno di sperimentazione animale con la "necessità di conformarsi alla legislazione internazionale". Evidentemente il motivo principale della proposta è quello di rimediare ad una presunta incompatibilità con le regole dell'OMC. Senza entrare nei dettagli relativi al regime dell'OMC, occorre sottolineare alcuni punti importanti:

è inaccettabile che la Commissione o gli Stati membri si rifiutino di applicare norme o misure comunitarie sulla scorta di una presunta incompatibilità con le regole dell'OMC;

nel regime OMC vi sono meccanismi che consentono di notificare le misure prima della loro applicazione e permettono di discuterle con i partner commerciali;

in caso di controversia, vi è un meccanismo dell'OMC per risolverla; qualora la misura applicata sia dichiarata incompatibile con le regole dell'OMC, è possibile revocarla, modificarla o perfino mantenerla in vigore con un'equa compensazione;

pertanto la CE avrebbe dovuto ragionevolmente presentare la proposta solo in seguito ad una simile controversia; è assolutamente prematuro presentarla quando non vi è stata la benché minima protesta ufficiale da parte dei suoi partner commerciali.